



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

+ Statuto

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di febbraio alle ore 21,30 presso la sede Museo dello scalpellino Antonio Bosa è riunita l'Assemblea straordinaria della Associazione Amici dell'arte Lapidaria, associazione di promozione sociale ai sensi dell'art.12 dello statuto.

Assume la Presidenza dell'Assemblea la sig.ra Domenica Donazzan che nomina alla funzione di segretario il sig. Paolo Donazzan.

Il Presidente, constatato che l'assemblea è stata convocata a mezzo di comunicazione messaggistica telematica e che sono presenti n.20 associati iscritti, dichiara l'adunanza validamente costituita per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- precisazione e nuova esposizione dell'art.5 dello Statuto Sociale avente titolo Finalità e Attività

Il Presidente illustra ai presenti la necessità, al fine di iscrizione dell'Associazione al RUNTS, di precisare all'art.5 dello statuto il riferimento normativo di interesse generale della attività associativa. Si riporta il nuovo testo dell'art. 5.

Art. 5 FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e di utilità sociale.

L'attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5, comma 1, lettera i) del D.Lgs.117/2017.

- A) promozione della cultura del marmo e della pietra e della loro lavorazione nell'arte lapidea, valorizzando la memoria storica e tutte le testimonianze esistenti nel territorio in particolare il Museo dello scalpellino "Antonio Bosa" di Pove del Grappa.
- B) Organizzazione, coordinamento e patrocinio di iniziative e manifestazioni culturali, incontri e studi, rassegne esposizioni ed eventi volti a tutelare e a diffondere l'attività lapidea svolta nei secoli dagli scalpellini di Pove del Grappa.
- C) Divulgazione e organizzazione di attività culturali e di promozione turistica legate al Museo dello Scalpellino attraverso rapporti con le scuole e i Musei del territorio, ma anche attraverso conferenze, convegni, pubblicazioni ed interventi sulla stampa e sui media.
- D) valorizzazioni della dimensione sociale che ha avuto nei secoli l'attività lapidea di Pove del Grappa.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità delle disposizioni contenute nell'art.7 del D.Lgs.117/2017.

L'Associazione opera nel territorio della Regione Veneto e potrà per il raggiungimento delle finalità statutarie instaurare rapporti di collaborazione con altri Enti o Istituzioni operanti nel territorio.

L'Assemblea con voto palese all'unanimità delibera di approvare il nuovo art.5 dello Statuto, rimanendo invariati gli articoli dello Statuto.

Viene quindi dato incarico al Presidente di eseguire la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendoci da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 22.00 previa stesura e lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Paolo Donazzan

il Presidente

Domenica Donazzan



Allegato A

all' Atto Costitutivo della associazione di promozione sociale AMICI DELL' ARTE LAPIDEA.

STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DELL' ARTE LAPIDEA NON RICONOSCIUTA

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE.

Viene costituita ai sensi degli art. 4 e 35 del D.Lgs 117/2017, del C.C. e della Legge Regionale Veneto n.12 del 10 maggio 2017, una associazione non riconosciuta, apartitica e a confessionale, Ente del Terzo settore, avente la seguente denominazione:

ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ARTE LAPIDEA

Associazione di promozione social - culturale

In breve

AMICI DELL' ARTE. LAPIDEA A.P.S.

L' acronimo A.P.S. o la locuzione "associazione di promozione social - culturale potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con terzi, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l' iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Social - culturale o ,qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts).

L' Associazione Amici dell' arte lapidea ha sede legale a Pove del Grappa, provincia di Vicenza. Il trasferimento della Sede Legale, nell' ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria ma solo l' obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - STATUTO E REGOLAMENTO

LA ASSOCIAZIONE AMICI DELL' ARTE LAPIDEA A.P.S. (d'ora in poi Associazione) è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione della legge regionale e dei principi generali dell' ordinamento giuridico. L' Assemblea può deliberare l' eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell' attività della stessa Associazione.

Art. 4 - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art.12 delle preleggi al C.C.

Art. 5 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

L' Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche e di utilità sociale.

La attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati , di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente della attività di volontariato dei propri associati è l' organizzazione e gestione di attività culturali , artistiche o ricreative o di interesse sociale , incluse attività , anche editoriali , di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato , **di cui all' art 5 comma 1 lettera i) del D.Lgs.117/2017.**

In particolare a titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

A) promozione della cultura del marmo e della pietra e della loro lavorazione nell' arte lapidea, valorizzando la memoria storica e tutte le testimonianze esistenti nel territorio e in particolare il Museo dello Scalpellino " Antonio Bosa"

B) organizzazione, coordinamento e patrocinio di iniziative e manifestazioni culturali, incontri e studi, rassegne, esposizioni ed eventi volti a tutelare e a diffondere l' attività lapidea svolta nei secoli dagli scalpellini di Pove del Grappa.

C) divulgazione e l' organizzazione di attività culturali e di promozione turistica legate al Museo dello scalpellino attraverso rapporti con le scuole e i Musei del territorio, ma anche attraverso conferenze, convegni, pubblicazioni ed interventi sulla stampa e sui mass media.

D) valorizzazione della dimensione sociale che ha avuto nei secoli l'attività lapidea di Pove .
L' Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell' art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. L' associazione opera nel territorio della Regione e potrà ,per il raggiungimento delle finalità statutarie, instaurare rapporti di collaborazione con altri Enti o istituzioni operanti nel territorio.

ART. 6 - AMMISSIONE ALL' ASSOCIAZIONE

Sono associate alla Associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e gli scopi e che si impegnano nel realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso , non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all' Ufficio Unico Nazionale del Terzo Settore ed integrare il numero entro un anno.

L' ammissione all' Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell' interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d' interesse generale.

La deliberazione è comunicata all' interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il richiedente ,nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all' interessato entro 60 (sessanta) giorni motivandola.

L' aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull' istanza si pronunci nuovamente il Consiglio Direttivo in occasione della successiva convocazione.

L' ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 7 - CATEGORIE DI ASSOCIATI ALL' ASSOCIAZIONE

Gli associati all' Associazione AMICI DELL' ARTE LAPIDEA A.P.S. sono:

Associati fondatori ossia coloro che hanno partecipato all' atto di costituzione della Associazione,
Associati ordinari ossia coloro che una volta ammessi, versano la quota ordinaria annualmente stabilita da Consiglio Direttivo.

Associati onorari, ossia coloro che con la loro attività hanno arricchito in maniera rilevante il patrimonio culturale ,artistico e scientifico dell' associazione.

Il Consiglio Direttivo attribuisce la qualifica di associato onorario, senza il diritto di voto , a persone e a rappresentanti di associazione che hanno dato lustro all' associazione.

Art. 8 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI.

Gli associati dell' Associazione hanno pari diritti e doveri.

Hanno diritto di :

a - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

b - essere informati sulle attività dell' Associazione e controllarne l' andamento.

c - prendere atto dell' ordine del giorno delle Assemblee.

d - esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 20.

e - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa.

f - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell' art.29 del Codice del Terzo Settore.

E il dovere di :

a - rispettare il presente Statuto e l' eventuale regolamento interno mantenendo un comportamento corretto nei confronti degli altri associati.

b - versare la quota associativa stabilita secondo l' importo e il termine stabilito da Consiglio Direttivo.

Art. 9 - VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L' associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale , spontaneo e gratuito , senza fini di lucro , neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l' Associazione.

L' attività dell' associato volontario non può essere retribuita in alcun modo , nemmeno da beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l' attività prestata entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall' associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 10 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO.

La qualità di associato si perde per morte , recesso o esclusione. L' associato può recedere dall' associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Tale comunicazione ha effetto dal 31 dicembre dell' anno in corso purché inviata entro il mese di settembre.

L' associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall' Associazione . L' esclusione è deliberata dall' Associazione con voto segreto e dopo aver sentito le giustificazioni dell' interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all' associato.

L'associato può ricorrere all' autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART.11 - GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell' Associazione sono ;

- a) - l' Assemblea degli Associati;
- b) - il Consiglio Direttivo;
- c) - il Presidente ed il Vice-Presidente;
- d) - Il Censore
- e) - l' organo di revisione.

ART. 12- ASSEMBLEA

L' Assemblea è composta dagli associati dell' Associazione , iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E' l' organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato , conferendo delega scritta anche in calce all' avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L' Assemblea è presieduta dal Presidente dell' Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o persona nominata a presidente dai convenuti all' assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell' Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l' adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo ,l'ordine del giorno e l'eventuale data della seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e mail, o altro mezzo di messaggistica telematica spedita al recapito risultante dal libro degli associati.

L' assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Dalle riunioni dell' assemblea è redatto il verbale , sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell' Associazione.

L' assemblea può essere ordinaria o straordinaria . E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell' Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 13 - COMPITI DELL' ASSEMBLEA.

L' assemblea degli associati :

- determina le linee generali programmatiche dell' attività della Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali ;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull' esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, ora scissione dell' Associazione;
 - approva la relazione sull'andamento culturale ed economico dell' Associazione;
- In sede di votazione per la nomina del Consiglio Direttivo ogni associato può esprimere un numero di preferenze non superiore a tre.

ART. 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L' Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o in delega.

L' assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia verificabile l'identità dell' associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 15 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

L' assemblea straordinaria modifica lo statuto dell' Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 16 - IL CONSIGLIO. DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo governa l' Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell' Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall' assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per n.3 anni o comunque sino a sue dimissioni o revoca ed i suoi componenti possono essere rieletti per n.3 mandati.

Il primo Consiglio Direttivo resta in carica sino al 31 dicembre 2022.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l' articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica 2475-ter del C.C.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell' assemblea.

In particolare tra gli altri compiti :

- amministra l' Associazione;
- Attua le deliberazioni dell' Assemblea degli associati;
- Predispone il bilancio di esercizio e se previsto il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell' assemblea e cura gli ulteriori adempimenti dalla Legge;
- Predispone tutti gli elementi utili all' assemblea per la previsione e la programmazione economica dell' esercizio;
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- È responsabile degli adempimenti connessi all' iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- Disciplina l' ammissione degli associati;
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell' Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato da quest'ultimo.

Il Consiglio Direttivo determina annualmente le quote di iscrizione all' Associazione.

Esso inoltre può delegare lo svolgimento di determinate mansioni ad uno o più dei suoi componenti.

Nel caso un Consigliere presenti le dimissioni o cessi per altra causa dall'incarico il Consiglio Direttivo provvede a nominare un sostituto. Tale nomina dovrà essere ratificata dalla successiva annuale Assemblea Ordinaria. Il mandato del Consigliere così scelto avrà la medesima scadenza del Consigliere Direttivo in cui è stato inserito.

Il Consiglio Direttivo può proporre all' Assemblea di deliberare la decadenza dalla carica di quel Consigliere che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto alle proprie adunanze per oltre un anno.

ART. 17-IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l' Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l' esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall' 'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l' 'Assemblea per l' elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede l' 'Assemblea e il Consiglio Direttivo svolge l' 'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all' attività compiuta.

In Vice-presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell' 'esercizio delle sue funzioni.

ART.18 - ORGANO DI CONTROLLO.

L' Organo di Controllo anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall' art.30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e dall' art.11 ,lettera e del presente Statuto.

L' Organo di Controllo :

- vigila sull' osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sulla ' adeguatezza dell' assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell' osservanza delle finalità civiche , solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all' art.14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L' Organo di Controllo esercita , al superamento dei limiti stabiliti dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 all' art.31 , la revisione legale dei conti. Il componente dell' 'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine può chiedere ai membri del Consiglio Direttivo notizie sull' andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.19- ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall' art.31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 ed è formato da due revisori.

ART. 20 - LIBRI SOCIALI.

L' Associazione ha l' obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti a cura del Consiglio Direttivo;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell' Organo di Controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell' organo a cui si riferiscono;
- Il registro dei volontari , tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell' associazione entro 60 giorni dalla data della richiesta scritta formulata all' 'organo competente .

ART. 21 - RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell' Associazione sono costituite da :

- quote associative
- Contributi pubblici e privati
- Donazioni o lasciti testamentari
- Rendite patrimoniali
- Attività di raccolta fondi
- Rimborsi da convenzioni

- Proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciali, artigianale, o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operosità del Runts;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 22 - I BENI

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23 - DIVIETO DELLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24 - IL BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 25 - IL BILANCIO SOCIALE

È redatto nei casi e modi previsti dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 26 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente presso la sede dell'Associazione.

ART. 27 - PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2021 n. 117.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 28 - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 29 - RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 30 - ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE.

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 31 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO.

ART. 31 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO.

In caso di estinzione o scioglimento , il patrimonio residuo è devoluto , salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dall'art.9 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.

ART. 32 - DISPOSIZIONI FINALI.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 33 - NORME TRANSITORIE.

1. TUTTI gli adempimenti legati all' iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore , che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina , trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. L' acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l' iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Pove del Grappa,

12 8 FEB. 2022



AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale di Bassano del Grappa
Auto registrata il 08 MARZO 2022
al numero 515 serie 3
Esente (00)



IL FUNZIONARIO (*)

Alessandro Bresolin

in carica su delega del Direttore Provinciale